

UNIONE COMUNI MARMILLA
UFFICIO FINANZIARIO

OGGETTO: PARERE SUL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
ANNO 2022

Vista la proposta di delibera riguardante il piano triennale dei fabbisogni del personale;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, con particolare riferimento:

- all'art. 6, 6 ter e 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017;
- alle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., approvate con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- all'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017;
- all'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- all'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000;
- all'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 4 in data 31 Marzo 2021 che ha sancito:

“1. l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss- mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, **non si applicano alle Unioni di Comuni.**

2. le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio dell'anno precedente”;

Fatto constare che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 229 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) espressamente dispone che:
“A decorrere dall'anno 2016, fermo restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché **le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni**

di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente”;

Preso atto che l'art. 1, c. 762, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha confermato l'applicazione delle disposizioni in materia di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Atteso che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 a Patto di stabilità prevede:

- **limite di spesa**: divieto di superare le spese di personale sostenute **nell'anno 2008**, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);
- **limite di spesa**: divieto di superare le spese di personale a tempo determinato **sostenute nell'anno 2009**, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78);
- **limite alle assunzioni**: possibilità di assumere personale a tempo indeterminato nel limite delle **cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente**, con esclusione delle cessazioni per mobilità;

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale, tra l'altro, testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022 -2024 predisposta dal responsabile del servizio personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta dell'Unione e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi dell'Unione, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Visto il prospetto con il quale sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale a tempo indeterminato e quello da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

Dato atto che:

- Le spese relative alle nuove assunzioni di personale sono state quantificate con varie decorrenze, per cui la relativa spesa per l'anno 2023 dovrà essere riconsiderata sulla base del periodo di conferma o meno all'assunzione, per il personale a tempo determinato e sulla base dell'intero anno per il personale a tempo indeterminato;
- La spesa del personale per la gestione del Plus è stata detratta interamente dal calcolo del rispetto dei limiti di spesa, in quanto il relativo onere è stato considerato interamente a carico della Regione Autonoma della Sardegna;
- alcuni Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Marmilla hanno ceduto le seguenti quote assunzionali:

COMUNE DI TUILI - Delibera della G.C. n° 135 del 19/11/2018 – QUOTA T.D.	5.000,00
COMUNE DI USSARAMANNA Delibera della G.C. n° 135 del 11/12/2018 – QUOTA T.D.	5.000,00
COMUNE DI VILLANOVAFRANCA – Delibera della G.C. n° 63 del 01/06/2017- QUOTA T.INDETERMINATO	23.725,36
COMUNE DI SANLURI – Delibera della G.C. n. 16 del 29/01/2021 - QUOTA T.INDETERMINATO	64.737,82
COMUNE DI SIDDI – Delibera della G.C. n. 63 del 14.09.2021 - QUOTA T.INDETERMINATO	10.000,00

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Esprime Parere Favorevole

alla proposta di delibera di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale per l'anno 2022-2024.

Sanluri, lì 26.01.2022

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Annarita Cotza